



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

L O R O S E D I

e, per conoscenza:

All'Ufficio Regolazione aeronautica,
certificazione e vigilanza aeroporti ed eliporti

S E D E

OGGETTO: Modifiche al Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53, recante "Procedure per la regolamentazione dei titoli aeronautici e delle correlate abilitazioni e qualificazioni da rilasciare al personale pilota e specialista di elicottero e aereo".

Per opportuna informazione, si trasmette la bozza di decreto di modifica del Decreto del 22 ottobre 2015, n. 53 in oggetto specificato, pervenuto dall'Ufficio Regolazione aeronautica, certificazione e vigilanza aeroporti ed eliporti.

Le modifiche apportate riguardano, per il prossimo biennio, i requisiti di età di ingresso alle specialità e di anzianità di servizio del personale da ammettere alle procedure di selezione e la modifica dell'allegato "F" riguardante il modello di licenza del personale pilota e manutentore di S.A.P.R. in modo da prevedere anche la tipologia SAPR Multirotore (MR), il volo notturno (/N) nonché le abilitazione di istruttore/esaminatore di RPAS (FI/FE).

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Buccheri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015 n. 53, concernente le procedure per la regolamentazione dei titoli aeronautici e delle correlate abilitazioni e qualificazioni da rilasciare al personale pilota e specialista di elicottero e di aereo;

Considerata l'esigenza di effettuare la selezione di nuovo personale vigile del fuoco da avviare alla frequenza dei corsi di pilota e specialista di aeromobile, al fine di sopperire alle attuali carenze rispetto alle piante organiche definite con decreto del 28.03.2019 nonché consentire il reintegro del personale aeronavigante che sarà a breve collocato a riposo;

Considerato che l'età anagrafica del personale vigile del fuoco attualmente in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non consente lo svolgimento dell'attività di selezione di nuovo personale aspirante pilota e specialista di aeromobile, con il requisito dell'età in ingresso nella specialità inferiore a 30 anni;

Considerato che il programma di investimenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore aeronautico, con l'acquisizione dei nuovi elicotteri biturbina medi multiruolo AW139, richiede necessariamente l'inserimento di nuovo personale pilota e specialista presso il Centro Aviazione di Roma-Ciampino ed i 15 Reparti volo del CNVVF;

Preso atto altresì che la discontinuità nello svolgimento dell'attività di formazione del personale aeronavigante determinerebbe, nel prossimo futuro, difficoltà nella costituzione degli equipaggi di volo e nella manutenzione degli aeromobili, con riduzione di efficacia degli investimenti in corso;

Ritenuto, altresì, necessario modificare il modello di licenza del personale pilota e manutentore di SAPR, in allegato F al decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53, per inserire ulteriori abilitazioni e tipologie di volo;

Informate le Organizzazioni sindacali con nota n. del

DECRETA

Art. 1

Selezione e ammissione ai corsi

1. Ai fini della partecipazione alle selezioni per aspirante pilota e aspirante specialista di aeromobile, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dell'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si dispone che:
 - a. Il limite di età, previsto nell'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22.10.2015 n. 53, è innalzato per gli anni 2019 e 2020 a 35 anni”.
 - b. Il requisito dell'anzianità di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto nell'articolo 3, comma 2, lettera c) del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22.10.2015 n. 53, non si applica per gli anni 2019 e 2020.

Art. 2

Ulteriori modifiche al decreto n. 53 del 22.10.2015

2. L'allegato “F” di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto n. 53 del 2015, come modificato dal decreto n. 25 del 23.02.2017, è sostituito dal seguente allegato: “F Rev.2”.

IL CAPO DIPARTIMENTO
MULAS